



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**

**Direzione Generale**

**Ufficio IX - Legale e del Contenzioso**

*Via Ponte della Maddalena, 55 - Napoli*

Prot. n. AOODRCA/ **11087**

Napoli, li **23** giugno 2010

**AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI  
TERRITORIALI di AVELLINO - BENEVENTO -  
CASERTA - NAPOLI - SALERNO**

**AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLE SCUOLE STATALI  
DI OGNI ORDINE E GRADO  
DELLA REGIONE CAMPANIA  
LORO SEDI**

**E, p. c. :**

**ALLA PROCURA REGIONALE  
DELLA CORTE DEI CONTI  
Via Piedigrotta, 63  
80122 NAPOLI**

**ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO  
STATO  
Via Armando Diaz, 11  
80134 NAPOLI**

**ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO  
STATO  
Corso Vittorio Emanuele, 58  
84123 SALERNO**

**OGGETTO: INFORTUNI ALUNNI. - PRONUNCE DEL TRIBUNALE ORDINARIO, IN  
FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO. - RICHIAMO NORMATIVA.**



Con riferimento alle circolari di questo Ufficio , **prot. n. 8678 del 26.4.2002**, **prot. n. 11372 del 9 giugno 2004**, - indirizzata ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia e, *per conoscenza*, alla Procura Regionale delle Corti dei Conti di Napoli e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - e **prot. n. 12377 del 24 giugno 2004** - indirizzata ai Dirigenti degli UU. SS.PP. di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno ed ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Provincia e, *per conoscenza*, alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli ed alle Avvocature Distrettuali dello Stato di Napoli e Salerno - **ed a seguito** -infine- della circolare - *stesso oggetto*- di questa Direzione Generale **prot. n. 22059 del 20 ottobre 2005** -indirizzata ai Dirigenti degli UU. SS.PP. di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno ed ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Campania e, *per conoscenza*, alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli ed alle Avvocature Distrettuali dello Stato di Napoli e Salerno, **si ritiene utile richiamare - ancora - l'attenzione sulla delicata materia di cui trattasi, atteso che numerosi e continui sono i quesiti che -ancora pervengono a questo ufficio relativamente alla materia de qua.**

Questa Direzione Generale, nella quotidiana esperienza lavorativa, ha notato - *con preoccupazione* - che le pratiche relative ad infortuni alunni, che pervengono allo Scrivente, sono in numero sempre più considerevole. Corre l'obbligo, pertanto, di invitare i Dirigenti Scolastici a svolgere, presso il personale docente e non docente, opera di sensibilizzazione sulla necessità di porre la massima attenzione e approfondire il massimo impegno al fine di evitare, o, comunque, ridurre al minimo i casi di infortuni alunni.

Le tipologie di eventi sono innumerevoli e possono coinvolgere gli allievi nelle diverse fasi e momenti della vita scolastica ( in aula; negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni; durante attività pomeridiane extracurricolari, autorizzate dalla scuola; nelle palestre o impianti sportivi, durante l'insegnamento dell'educazione fisica o gli allenamenti per la partecipazione a gare studentesche; nei laboratori o aziende annesse, durante esercitazioni pratiche; nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione; in occasione di stages formativi esterni; all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico).

In generale, è utile osservare che *gli obblighi dell'Amministrazione Scolastica* per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti sono quelli propri del fornitore di un servizio ( dunque sono obbligazioni di tipo “ **contrattuale** o “ **negoziale** “ ) e risalgono essenzialmente al dovere di vigilare sui minori e alla predisposizione di ogni cautela affinché i giovani possano usufruire del servizio in condizioni di adeguata sicurezza.

La **giurisprudenza** ha precisato che con l'iscrizione e l'ammissione dell'alunno si realizza “ .....l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso “ ( **Cass. SS.UU. civili, n. 9346/2002** ).

Ciò comporta che le scelte organizzative effettuate dalla scuola sono assoggettabili a sindacato giudiziale, al fine di accertare l'eventuale violazione di regole generali di diligenza e prudenza imposte dal dovere fondamentale del “ **neminem laedere** “ ( **Cassazione n. 6635/1998** ).

La vigilanza non ha soluzioni di continuità, dovendo iniziare dal momento in cui il minore entra nella “ *sfera* “ di vigilanza della scuola e proseguire fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari.



Tanto premesso, si raccomanda –nuovamente- ai Dirigenti Scolastici di trasmettere, solo al momento della notifica della citazione in giudizio, direttamente all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, *per conoscenza*, a questo Ufficio - relativamente alle scuole comprese nel territorio di Napoli e Provincia - ed al competente U.D.T.- relativamente alle scuole comprese nel territorio di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno – *ampia, articolata e documentata relazione sull'accaduto*, al fine di consentire la migliore difesa dell'Amministrazione e *di mantenere rapporti con l'Avvocatura Distrettuale per essere a conoscenza delle fasi procedurali e delle conclusioni cui il Giudice perviene.*

In presenza di sentenze sfavorevoli all'Amministrazione, le SS. LL. vorranno – *immediatamente*- interessare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato allo scopo di valutare eventuali motivi di appello.

È, appena, il caso di segnalare che nella corrispondenza con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato le SS.LL. dovranno *-sempre- indicare il numero del CT ed il nome dell'Avvocato dello Stato cui è stata affidata la pratica.*

Alla luce di quanto sopra, non avendo questa Direzione Generale alcuna competenza in materia, **si invitano le SS.LL. a non trasmettere** gli atti relativi agli infortuni alunni ( che ancora pervengono numerosi ) **prima della citazione in giudizio.** Conseguentemente gli stessi verranno accantonati.

#### **A) IN PARTICOLARE: PRESCRIZIONE, RESPONSABILITA', MESSA IN MORA, DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI**

In termini generali può dirsi che il momento iniziale della prescrizione si rinviene in quello in cui si è verificato il danno erariale, e cioè alla data dell'evento lesivo nel caso di danno diretto e, nel caso di danno indiretto ( che deriva dal fatto che l'amministrazione risarcisca un terzo del danno causato dal dipendente ), alla diversa data in cui con sentenza passata in giudicato o transazione approvata nei modi di legge viene ad esistenza un titolo esecutivo o un'obbligazione specifica di pagamento per l'amministrazione, cioè una situazione giuridica senz'altro produttiva di conseguenze dannose.

Appare chiaro, pertanto, che nei casi di **danno indiretto**, ed è proprio quello dell'infortunio alunni, il “ *dies a quo* “, da cui decorrono i termini prescrizionali, si identifica **non** nel momento in cui è avvenuto il sinistro, ma **alla diversa data** in cui con sentenza passata in giudicato l'Amministrazione è stata condannata al risarcimento dei danni, oltre gli interessi e le spese di lite, ovvero **alla data** della liquidazione del danno, se effettuata prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa. Come è noto, a norma dell'art. 282 c.p.c. nuovo testo, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva *ex lege*. Tuttavia, poiché tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo.

Particolare attenzione meritano la **legge 14.1.1994, n. 20** e il decreto-legge 23.10.1996 n. 543, convertito, con modificazioni, nella **legge 20.12.1996, n. 639**. Infatti, l'art. 3 della legge 639/96, al comma 1 - lett. a), sancisce che “ *La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi*



stessi “; mentre la lettera b) - comma 1 - dello stesso art. 3 stabilisce che il diritto al risarcimento del danno **si prescrive**, in ogni caso, in **cinque** anni.

Si ricorda –ancora- che **l'art. 1, comma 3, della legge 14.1.1994 n. 20**, chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver “ *omesso o ritardato la denuncia* “, abbiano determinato la prescrizione del diritto al relativo risarcimento.

A tal riguardo, si richiama la nota interpretativa **prot. n. PG 9434/2007P del 2 agosto 2007 del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti di Roma**, che - **al punto 5 (Tempi delle denunce)** - così dispone “ *La denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e deve essere effettuata sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione.*

*Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria istruttoria l'acquisizione di ulteriori elementi.*

*Va osservato, peraltro, che la necessità di una tempestiva denuncia si desume, indirettamente, dalla suddetta fattispecie di responsabilità, sancita dall'art. 1, comma 3, della legge n. 20/1994, che attiene a casi non soltanto di “omessa”, ma anche di “ritardata” denuncia, cioè pervenuta alla Procura competente quando non è più tecnicamente possibile l'attivazione delle iniziative giudiziali prima della scadenza del termine di prescrizione..... “*

**Tanto premesso**, nel ribadire che gli atti di costituzione in mora dei responsabili dell'evento dannoso, devono essere formulati **non** “ *in modo perplesso o condizionato* “, bensì devono recare, oltre alla rituale formula di costituzione in mora, anche la formale intimazione al pagamento di quanto dovuto dagli stessi presunti responsabili, nelle more di decisioni definitive dell'inquirente, si rammenta che per tutti i danni, le spese di giudizio e gli interessi liquidati direttamente dalle Istituzioni Scolastiche, i Dirigenti Scolastici stessi costituiranno in mora, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 cod. civ., i presunti responsabili dell'evento dannoso, con contestuale intimazione al pagamento, nei casi in cui dall'esame degli atti, dalle modalità dell'infortunio, dalle testimonianze depositate agli atti stessi e da quanto accertato in sentenza ritengano sussistere colpa grave o dolo.

Siffatta costituzione in mora dovrà essere inviata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli - *Via Piedigrotta 63, 80122 Napoli* - unitamente a copia della sentenza di condanna dell'Amministrazione e ad una dettagliata relazione sull'accaduto. Nello stesso tempo, i medesimi Dirigenti Scolastici comunicheranno alla Procura stessa:

- a) se la sentenza di condanna è stata impugnata o è passata in giudicato;
- b) se le somme di cui è stata pronunciata condanna ( sorta capitale, interessi, spese di giustizia ) sono state pagate agli aventi diritto: nell'affermativa invieranno, in copia, gli ordinativi di pagamento debitamente quietanzati; nel caso in cui dette somme siano state oggetto di procedure esecutive, le SS. LL. trasmetteranno –**anche**- gli atti relativi con gli eventuali motivi di opposizione comunicati all'Avvocatura Distrettuale;
- c) le generalità complete ed il domicilio attuale dei responsabili del danno.

E', appena, il caso di segnalare che ai responsabili del danno va notificata, in allegato all'atto di costituzione in mora, anche copia della sentenza di condanna dell'Amministrazione.

Nell'ipotesi, poi, che - per lo stesso evento dannoso - vengano individuati più responsabili “ **per colpa grave o dolo** “, l'intimazione al pagamento deve essere rivolta solidalmente a tutti i presunti responsabili, costituiti in mora.



Ovviamente, nel caso in cui i responsabili dell'evento dannoso dovessero provvedere al pagamento della somma per la quale sono stati costituiti in mora, i Capi di Istituto dovranno informarne, con ogni sollecitudine, la Procura Regionale della Corte dei Conti, venendo - così - meno il danno all'erario e la responsabilità dei dipendenti.

**E', appena, il caso di ribadire che, prima della sentenza di condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, al pagamento delle spese di lite e degli interessi, non bisogna inviare alcun atto alla Procura della Corte dei Conti.**

Si rammenta, inoltre, che ai sensi della **C. M. prot. n. 275 del 1° marzo 2002, lett. c)**, gli atti di costituzione in mora dei presunti responsabili dell'evento dannoso devono essere curati, rispettivamente, dal Dirigente Scolastico nei confronti del personale della scuola e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale nei confronti dei Dirigenti Scolastici.

A tale ultimo riguardo, nel caso in cui possa riscontrarsi - dalla lettura della sentenza e dell'intero carteggio, di cui l'Istituzione Scolastica è in possesso - presunta responsabilità del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, le SS. LL. interesseranno questa Direzione.

## **B) LIQUIDAZIONE SENTENZE**

Si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione delle procedure cui attenersi per far fronte ai pagamenti dovuti ( vedi **Circolare** dello scrivente Ufficio, **prot. n. 8678 del 26.4.2002**, avente ad oggetto “ *Liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. e per la trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli alunni - C.M. prot. n. 275 dell'1/3/2002 - Linee operative* “ ).

A tal proposito, si ribadisce che i Dirigenti Scolastici devono liquidare le somme previste **entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo**, emettendo sia il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione delle spese sia l'ordinativo di pagamento; pertanto, al verificarsi dell'evenienza, rivolgeranno al competente Ufficio motivata richiesta di accredito delle relative risorse finanziarie sul bilancio della propria istituzione scolastica.

**I Capi di Istituto, se non hanno ancora ricevuto l'accredito delle somme richieste, dovranno ricorrere ad anticipazioni di cassa con i fondi del bilancio della propria istituzione scolastica.** Tale procedura si rende necessaria ed obbligatoria al fine di evitare aggravii dovuti a spese giudiziarie ( atti di precetto ) e ad eventuali pignoramenti.

Prima del suddetto termine di 120 giorni il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione, né può porre in essere atti esecutivi ( precetto-pignoramento).

Nel caso in cui non venga rispettato il più volte citato termine di 120 giorni - per eseguire i pagamenti dovuti - gli eventuali aggravii di spese potrebbero essere ascritti al Dirigente Scolastico e/o al Direttore dei S. G. A. che hanno determinato gli aggravii stessi.

E' appena il caso di segnalare che ove siano stati emessi atti di precetto, gli stessi devono essere muniti del visto di congruità da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

**Si precisa, ancora, che solo i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, - che non abbiano ancora ricevuto l'accredito delle somme richieste -, in carenza di fondi, possono emettere lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, con le caratteristiche e**



le modalità fissate dal Decreto del Ministero del Tesoro del 2 aprile 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5.5.1997.

### C) EVENTUALE POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA

Si è notato –anche- che, **nonostante la polizza assicurativa**, stipulata dalla Regione, per gli infortuni degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania, il M.I.U.R. è, nella quasi totalità dei casi, **dichiarato responsabile** del sinistro occorso e **condannato** al pagamento, a titolo di risarcimento, dei danni subiti dall'alunno, degli interessi legali e delle spese di lite, con grave danno per l'Erario dello Stato.

Dall'esame delle sentenze emesse dal Tribunale o dal Giudice di Pace si rileva che il Ministero, convenuto in giudizio, chiama in causa la Compagnia assicuratrice, proponendo domanda di manleva nei confronti della stessa.

La compagnia assicuratrice **eccepisce il difetto di legittimazione attiva** del Ministero alla chiamata in garanzia della stessa, **atteso che la polizza è stipulata dalla Regione Campania e non dal Ministero**. Inoltre, la copertura assicurativa riguarda il caso dell'infortunio, ma non quello della responsabilità civile, e non assicura il rischio dell'Ente responsabile (Ministero), bensì il solo danneggiato dall'infortunio.

In linea generale, **il Tribunale**, accogliendo le eccezioni mosse dalla Compagnia assicuratrice, **rigetta la domanda di rivalsa** proposta dal Ministero nei confronti della Compagnia stessa, **ritiene il Ministero responsabile dell'accaduto**, condannandolo, tra l'altro, anche al pagamento delle spese di lite a favore della chiamata in causa. Da ciò si evince, chiaramente, che **il M.I.U.R.**, nei giudizi di cui trattasi e nella quasi totalità dei casi, **non viene mai manlevato**, con la logica conseguenza che **la polizza assicurativa**, stipulata dalla Regione Campania con la compagnia assicuratrice, **non sortisce gli effetti desiderati**, per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

**Tanto premesso**, in linea con quanto già attuato da tantissime Istituzioni Scolastiche, **risulta utile** la stipula di polizza assicurativa **integrativa**. Al riguardo, **si segnala la necessità** che la polizza assicurativa integrativa **preveda**, oltre alla copertura dei danni derivanti da infortuni – compresi i danni morali e patrimoniali -, anche **la copertura della responsabilità civile del personale scolastico**.

Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto stabilisce l'art. 2952 codice civile, relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione; infatti, il suddetto art. 2952 cod. civ. – al secondo comma – così dispone “ Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 ss.) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. “.

**Pertanto, in casi di infortuni alunni, si invitano i Dirigenti Scolastici ad attivarsi immediatamente con la Compagnia Assicuratrice.**

Più in particolare, i Capi di Istituto – al verificarsi dell'evento ed -anche- nel momento in cui ricevono richiesta risarcitoria o atto di citazione – devono attivare sollecitamente la polizza di responsabilità civile, mediante lettera **raccomandata A. R.** indirizzata alla Sede Legale della Compagnia Assicuratrice e, per conoscenza, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, al fine di **manlevare l'Amministrazione Scolastica.**

**Attesa, poi, la prescrizione annuale di cui all'art. 2952 codice civile, la richiesta di manleva rivolta alla compagnia assicuratrice deve essere rinnovata di anno in anno, sempre**



con lettera raccomandata A. R. al fine di poter esibire la prova della richiesta e, quindi, della sospensione del termine della prescrizione.

**Nel raccomandare alle SS. LL. di assumere contatti con la Compagnia Assicuratrice, al fine della manleva, si rappresenta, al contempo, che le richieste di risarcimento danni, indirizzate al M.I.U.R., a questa Direzione ed alle SS. LL. verranno archiviate, atteso che questo Ufficio non stipula né la polizza regionale né quella integrativa.**

**Nel caso -poi- di sentenza di condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite, le SS. LL. nel caso sussista l'operatività - all'epoca dell'infortunio - di polizza assicurativa, al fine della sospensione del termine di prescrizione ex art. 2952 - 4° comma - del codice civile, potranno proporre - nel termine annuale e con raccomandata A. R.- azione di rivalsa nei confronti della Compagnia di Assicurazione al fine di ottenere il rimborso, a termini di polizza, delle spese processuali e delle somme indicate nella stessa sentenza di condanna, già pagate dall'Amministrazione Scolastica. Ad ogni buon fine, nei casi de quibus le SS. LL. interesseranno -sempre- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.**

**D) SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DAL TRIBUNALE ORDINARIO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PER INFORTUNI OCCORSI A PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA**

Anche nei casi di infortuni occorsi ai docenti o a personale ATA le SS.LL. dovranno seguire le istruzioni di cui sopra.

**E) SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DAL TRIBUNALE ORDINARIO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.**

Per quanto riguarda, poi, l'esecuzione di sentenze di condanna emesse dal **Tribunale Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro**, con conseguente liquidazione dei danni, interessi e spese di lite, curata direttamente dalle Istituzioni Scolastiche, i Dirigenti Scolastici dovranno, con cortese sollecitudine, informarne lo scrivente Ufficio, - relativamente alle scuole comprese nel territorio di Napoli e Provincia - ed il competente U.S.P.- relativamente alle scuole comprese nel territorio di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno -inviando, nel contempo, copia della sentenza unitamente ad una dettagliata relazione sui fatti di causa. **Anche in questi casi valgono i principi sopra enunciati.**

**Per quanto non trattato nella presente nota, si fa rinvio alle già citate circolari del 26.4.2002, del 9 giugno 2004, del 24 giugno 2004 e del 20 ottobre 2005.**

Nel raccomandare la massima attenzione e puntualità, come richiede la delicata e complessa materia, si confida nella consueta faticosa collaborazione delle SS.LL. -

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Luciano CHIAPPETTA**

